



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 10 DEL 12 MARZO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **BONUS PUBBLICITA'**

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici. Vediamo gli aspetti pratici.

Pagina 6

■ **La territorialità dei servizi all'interno della UE**

A prescindere dalla residenza del prestatore o del committente, alcune prestazioni di servizi si considerano eseguite all'interno dei singoli Stati dell'UE. A partire dal prossimo 01.07.2021 tuttavia, sarà possibile assolvere l'imposta su questi servizi esclusivamente attraverso lo sportello unico nello Stato del prestatore (ex MOSS). Esaminiamo gli aspetti fiscali.

Pagina 8

■ **LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2020**

Le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2020, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

Pagina 10

■ **INCENTIVI ASSUNZIONI 2021**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto (nuovamente) sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato relativamente a:

- ◆ assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 36 anni e
- ◆ assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio.

Va segnalato che l'operatività delle nuove agevolazioni, che prevedono l'esonero contributivo del 100% per le assunzioni nel 2021-2021, non solo è subordinata alle consuete condizioni relative al rispetto della normativa previdenziale, contrattuale, di sicurezza dei lavoratori ma anche alla "dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea". Vediamo maggiori dettagli sulle due misure nella scheda seguente.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO

---

- **MODELLO CUPE 2021: CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020 ENTRO IL 16.03.2021**

Entro il prossimo 16.03.2021 i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l'apposito Modello di Certificazione Utili e Proventi Equiparati (CUPE). Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2021 o REDDITI 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo i soggetti tenuti al rilascio della certificazione e gli utili e proventi da certificare, nonché le modalità di compilazione del Modello CUPE 2021.

Pagina 19

- **LA SEZIONE ALTRI DATI DELLA FATTURA ELETTRONICA**

Negli articoli precedenti abbiamo parlato delle integrazioni ai codici natura e al tipo documento delle Fatture Elettroniche. In questo articolo, parleremo invece della possibilità di integrare i dati di un singolo articolo, con dei dati integrativi che vengono "agganciati" a quello specifico articolo o prestazione. Questi dati, consentono di integrare il singolo articolo, senza andare a modificarne la descrizione e consentono un migliore "automatismo" in fase di import della fattura elettronica.

Pagina 33

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 39

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 12.03.2021 AL 26.03.2021**

Pagina 49

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Il decreto Sostegni è slittato ancora di una settimana. Ricordiamo che l'articolo 1, forse il più atteso, reca norme sul contributo a fondo perduto. Beneficiari del contributo sono i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, possibili beneficiari (specifica la relazione illustrativa) anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:

- ◆ abbiano un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
- ◆ Sempre che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
- ◆ Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Sono previste tre classi di contribuenti in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019 con percentuali diverse di ristoro pari:

1. al 20% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro
2. al 15% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 1 milione euro
3. al 10% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni euro

**I contributi saranno pari al massimo a 150.000 euro mentre l'importo minimo sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.**

### **5 per mille: scadenza attività e rendicontazione anno 2018 e 2019 e domande per il 2021**

Con [Nota del 3 marzo n 3142](#) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde in merito alla **possibilità di uno slittamento dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate dai contributi del cinque x mille relativi al 2018 e 2019**, come era stato previsto per le somme relative al 2017 dal Decreto Cura Italia. Secondo il Ministero, quella norma non è applicabile ma **gli enti potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi)** per l'utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate, ascrivendo i relativi importi nel rendiconto, con la **causale standard "Accantonamento emergenza Covid-19"**. Entro 24 mesi dalla data di percezione delle somme gli enti che hanno ricevuto più di 20mila euro saranno tenuti ad inviare al Ministero il modello di rendiconto dell'accantonamento.

Intanto sono aperte le iscrizioni per **enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto del 5 per mille 2021**, con scadenza **12 aprile 2021**. Si ricorda che **non sono tenuti a presentare nuovamente la domanda:**

- ♦ gli **enti già presenti nell'elenco permanente**, pubblicato sul sito dell' Agenzia delle entrate ([Motore di ricerca Elenco permanente del 2021](#)).
- ♦ e le **associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021**, pubblicato dal [CONI](#) sul proprio sito istituzionale ([Elenco permanente del 2021](#)).

La domanda può essere trasmessa in via telematica. Per le associazioni sportive obbligatorio passare dalla piattaforma del Coni.

Gli elenchi provvisori saranno pubblicati dall'Agenzia delle entrate e dal CONI entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale e ci sarà tempo fino al 30 aprile per inviare eventuali correzioni.

### Lotteria scontrini: prima estrazione

Ieri 11 marzo 2021 era prevista la prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, relativa ai corrispettivi trasmessi nel mese di febbraio 2021, che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Il sorteggio è avvenuto presso il campus Sogei, partner "tecnologico" dell'amministrazione finanziaria e, dalle ore 13:00 i codici estratti sono stati resi pubblici, sul canale [Twitter di Adm](#). La vincita viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite PEC o raccomandata AR garantendo in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore e segnalando l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l'ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, per effettuare l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.

Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Con il Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate del 29 gennaio 2021 n. 32051 sono state definite tutte le regole per partecipare alla Lotteria degli scontrini.

### Cassa Covid: istruzioni sulla proroga delle domande al 31.3

Come noto la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. milleproroghe) ha previsto un differimento al 31 marzo 2021 dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di cassa integrazione connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta dei **termini di invio delle domande** di accesso e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo scaduti **entro il 31 dicembre 2020**.

L'Inps chiarisce nel messaggio n. 1008 del 9.3.2021 che rientrano nel differimento al 31 marzo 2021:

- ♦ tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), cassa speciale operai agricoli (CISOA). Quindi possono beneficiare della moratoria le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso. L'istituto richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni casi può essere stata esaurita la disponibilità finanziaria in relazione alle singole causali.

- ◆ le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti che vengono effettuate tramite i modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Si conferma che possono essere prorogate le trasmissioni riferite a eventi di terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

### **Fondo nuove competenze: istruzioni progettazione e modello di attestazione finale**

Anpal ha emanato un nuovo documento di istruzioni (Nota del 5.3.2021) per la progettazione dei percorsi di riqualificazione, che sostituisce alcuni allegati del primo bando e fornisce indicazioni operative per le aziende che vogliono utilizzare il Fondo Nuove Competenze.. La nota precisa il set minimo di informazioni che l'attestato o la certificazione devono contenere e propone un modello di attestato (nell'allegato 7).

Per agevolare le aziende, sono stati anche modificati i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di richiesta di saldo.

**Bonus pubblicità**

---

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Questo credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma prevede, che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno di accesso al beneficio, superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di formazione dell'anno precedente. Verificata questa condizione, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

Con l'arrivo della Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022, decade quale requisito per l'accesso all'agevolazione, cioè l'onere di verificare il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente.

Quindi per l'anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua ad essere applicata la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell'articolo 57-bis D.L. 50/2017: il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Per accedere al credito, occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, è una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato. Questi dovranno essere confermati a consuntivo, dal beneficiario tramite l'invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Per distinguere la tipologia di istanza, cioè la comunicazione a preventivo o dichiarazione sostitutiva a consuntivo, bisogna barrare la casella che corrisponde al tipo di comunicazione che viene presentata (come da immagine che segue).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA  
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI**  
(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta <input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	--

I soggetti interessati, devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

- Direttamente (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate);
- Tramite una società del gruppo (nel caso il richiedente fa parte di un gruppo societario);
- Tramite gli intermediari abilitati (indicati nell'articolo 3 comma 3 DPR 322/1998: professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ricordiamo che in caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine del 31 marzo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**La territorialità dei servizi all'interno della UE**

---

A prescindere dalla residenza del prestatore o del committente, alcune prestazioni di servizi si considerano eseguite all'interno dei singoli Stati dell'UE.

A partire dal prossimo 01.07.2021 tuttavia, sarà possibile assolvere l'imposta su questi servizi esclusivamente attraverso lo sportello unico nello Stato del prestatore (ex MOSS).

Facendo un passo indietro, le regole di applicazione dell'IVA in merito alla territorialità delle prestazioni di servizi internazionali sono state regolamentate nel 2010 quando venne individuata una regola generale per poter individuare lo Stato nel quale assolvere l'imposta.

In base a queste regole, stabilite negli articoli 7-ter del DPR 633/1972 (recependo gli articoli 44 e 45 della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE), l'IVA deve essere assolta nel Paese del committente se questo è un soggetto passivo d'imposta; diversamente, se il committente quindi è un privato, occorre individuare il luogo dove risiede il prestatore del servizio. Questa è in sostanza la regola generale da applicare in assenza di una specifica deroga.

Le deroghe sono invece previste nei successivi articoli.

- Gli articoli 7-quater e 7-quinquies prevedono, con riguardo i servizi di accesso agli eventi, una localizzazione oggettiva per qualsiasi committente;
- L'articolo 7-sexies invece, stabilisce una localizzazione oggettiva per tutti i committenti privati, che siano nazionali o extra comunitari;
- Infine, l'articolo 7-septies, esclude dall'applicazione dell'imposta alcuni servizi resi a soggetti privati extra UE.

In questo breve articolo approfondiamo i servizi regolamentati dall'articolo 7-quater, cercando di individuarne la territorialità:

- a) in merito ai servizi relativi ad immobili, compresa la locazione e la prestazione di alloggio, occorre fare riferimento al luogo di ubicazione dell'immobile;
- b) per le prestazioni di trasporto di persone, rileva la distanza percorsa su suolo nazionale;
- c) per i servizi di ristorazione e catering somministrati a terra, rileva il luogo del servizio;
- d) diversamente, se il servizio di ristorazione e catering vengono offerti a bordo di un mezzo di trasporto, si deve verificare il luogo di partenza nel territorio nazionale;
- e) infine, per la locazione, anche finanziaria, il noleggiamento di mezzi di trasporto a breve termine, rileva il momento di messa a disposizione nel territorio dello Stato con utilizzo nella UE o diversamente la messa a disposizione fuori UE con utilizzo nello Stato.

Vediamo nello specifico qualche particolare caso. Per individuare in maniera esaustiva i servizi previsti alla lettera a) sopra elencata, gli articoli 13-ter, 31-bis e 31-ter hanno dovuto integrare il Regolamento UE 282/2011. Nello specifico, l'articolo 13-ter ha rivisto la definizione di immobile mentre i successivi articoli 31-bis e ter hanno individuato le prestazioni di servizi a loro collegati.

Con le successive note applicative emanate dalla Commissione europea, si è giunti alla conclusione che non sono soggetti all'imposta i lavori eseguiti su un fabbricato ubicato all'estero ma nemmeno gli eventuali compensi riconosciuti agli intermediari o alle figure notarili che hanno consentito il trasferimento dell'immobile.

La successiva lettera b) dell'articolo 7-quater regola l'applicazione IVA delle prestazioni di trasporto di persone. In base all'articolo 9, comma 1 n. 1) del DPR 633/72, l'Italia non si vede riconoscere il tributo delle agenzie estere che organizzano gite nel nostro Paese in quanto questo articolo non considera soggetto ad imposta il corrispettivo del trasporto internazionale proveniente da un unico contratto.

Diversamente però, se l'Italia effettua delle gite fuori porta a livello internazionale, deve riconoscere il tributo nello Stato in cui si trova.

In base a queste considerazioni, bisogna chiedersi in che modo un'impresa edile esegue un lavoro su una casa che si trova all'estero e, allo stesso modo, come un'impresa di viaggi organizza un viaggio internazionale.

La risposta è abbastanza semplice, nel senso che se il committente è un soggetto d'imposta nel luogo in cui si esegue la prestazione, l'Iva viene assolta tramite il meccanismo del reverse charge, ad eccezione dei casi in cui il committente sia un privato o un'altra impresa italiana. In poche parole, ad esempio, è soggetta a reverse charge la prestazione commissionata da un'impresa tedesca e eseguita in Germania.

Con le regole attuali e fino al 30.06.2021, è necessario procedere con l'identificazione nello Stato estero e ciò comporta la richiesta di una partita Iva con i conseguenti obblighi di fatturazione, tenuta dei registri contabili e predisposizione della dichiarazione.

Queste regole verranno meno a partire dal prossimo 01.07.2021 in quanto il mini One Stop Shop (mOSS) perderà l'attributo di mini per diventare lo sportello unico nazionale. In questo modo, l'imposta sarà versata con cadenza trimestrale in ogni singolo Stato membro in modo distinto.

Un'altra conseguenza che porta l'istituzione dello sportello unico è la necessità di chiudere le varie partite Iva aperte nel corso degli anni in Europa. A dir la verità non è obbligatorio procedere con la loro chiusura ma, optando per questa scelta, non è possibile accedere allo sportello unico.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2020**

Le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2020**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

<b>LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2020</b>		
<b>TIPOLOGIE DI COMPENSAZIONE</b>	<p>Indipendentemente dal fatto che si parli di IVA o imposte sui redditi la compensazione si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compensazione verticale che non è soggetta a nessuna limitazione e in cui il credito riduce un debito della stessa imposta; quindi ad esempio il credito irpef dell'anno 2020 viene utilizzato per compensare il debito irpef del secondo acconto 2021.</li> <li>◆ Compensazione orizzontale che è soggetta alle limitazioni che vedremo a breve e che è caratterizzata dal fatto che il credito viene utilizzato per ridurre debiti relativi ad altre imposte (ad esempio il credito IVA 2020 viene utilizzato per ridurre il debito INPS della prima rata 2021 dei contributi)</li> </ul>	
<b>LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE</b>	<p>La <b>compensazione orizzontale</b> dei crediti incontra un primo <b>limite massimo</b> al suo utilizzo, pari a <b>700.000 €<sup>1</sup> annui</b>. Si ricorda inoltre che la <b>compensazione "orizzontale" deve necessariamente essere esposta nel mod. F24</b>, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.</p>	
<b>LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<b>La compensazione del credito Iva 2020 può essere effettuata:</b>	
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b></td> <td><b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.</b> Quindi ad esempio il credito IVA 2020, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2021.</td> </tr> </table>	<b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b>
<b>PER IMPORTI ≤ 5.000 €</b>	<b>dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva.</b> Quindi ad esempio il credito IVA 2020, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2021.	

<sup>1</sup> così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €

	<p><b>PER IMPORTI &gt; 5.000 €<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità<sup>3</sup>.</b></p> <p>Ad esempio, il credito IVA 2020, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €.</p> <p>Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2021. Considerando che il modello IVA 2021 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, <b>la compensazione</b> (per importi superiori a 5.000 euro) <b>non potrà avvenire prima dell'11.02.2021.</b></p>
<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24</b></p>	<p><b>I mod. F24 che espongono un credito Iva</b> devono necessariamente <b>essere trasmessi tramite i servizi telematici</b> messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato.</p>	
	<p><b>MOD. F24</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24</b></p>
	<p><b>SENZA COMPENSAZIONE</b></p> <p>Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)</p> <p>Servizi bancari (remote/home banking)</p>	
	<p><b>CON COMPENSAZIONE</b></p>	<p><b>SALDO A DEBITO</b></p> <hr/> <p><b>SALDO A ZERO</b></p>
<p><b>SOSPENSIONE DEL MODELLO F24</b></p>	<p>In merito alla possibilità di utilizzare un credito in compensazione ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una norma attraverso la quale <b>l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.</b> Secondo quanto chiarito nel provvedimento dell'Agenzia pubblicato il 28</p>	

<sup>2</sup> L'importo è aumentato a 50.000 euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.L. 179/2012) per il periodo di iscrizione nel registro speciale.

<sup>3</sup> Rispetto all'apposizione del visto di conformità è opportuno ricordare che la soglia dei 5.000 euro si innalza a 50.000 qualora il contribuente ISA abbia ricevuto un punteggio di affidabilità pari a:

- ♦ 8 per l'anno 2019
- ♦ oppure 8,5 come media semplice degli anni 2018-2019

Agosto 2018 con prot. 195385, **con decorrenza 29 Ottobre 2018:**

- ◆ **se il credito risulta correttamente utilizzato**, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso non si riceve alcuna ricevuta di scarto, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data indicata nel file telematico;
- ◆ **se invece non è stato correttamente utilizzato il credito**, l'Amministrazione finanziaria comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. In tale caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

## INFORMAZIONE LAVORO

**OGGETTO: INCENTIVI ASSUNZIONI 2021**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto (nuovamente) sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato **relativamente a:**

- ◆ assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 36 anni e
- ◆ assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio.

Va segnalato che l'operatività delle nuove agevolazioni, che prevedono l'esonero contributivo del 100% per le assunzioni nel 2021-2021, non solo è subordinata alle consuete condizioni relative al rispetto della normativa previdenziale, contrattuale, di sicurezza dei lavoratori ma anche alla "dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea".

Vediamo maggiori dettagli sulle due misure nella scheda seguente.

<b>INCENTIVO STRUTTURALE ASSUNZIONE GIOVANI 2021-2022</b>	
<b>PREMESSA</b>	Dal 2018 è stata introdotta un'agevolazione <sup>4</sup> per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro stabile in precedenza. La nuova legge di bilancio <sup>5</sup> ha esteso l'incentivo, per gli anni 2021-2022 ai soggetti di età inferiore a 36 anni, mantenendo inalterate le altre caratteristiche e requisiti del beneficio.
<b>MISURA DURATA CUMULABILITÀ INCENTIVO</b>	<p>L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ pari al <b>100% dei contributi</b> previdenziali a carico del datore di lavoro,</li> <li>◆ per un <b>massimo di 36 mesi</b> (12 mesi, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato),</li> <li>◆ nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.</li> </ul> <p>La durata sale a <b>48 mesi</b> per i datori di lavoro con sede nelle regioni meno sviluppate: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.</p> <p>Sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p> <i>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dall'ordinamento.</i></p>

<sup>4</sup> Legge 205/2017

<sup>5</sup> Legge 178/2020

<b>AZIENDE BENEFICIARIE CONDIZIONI CONTRATTI AGEVOLABILI</b>	<b>AZIENDE BENEFICIARIE</b>
	<p>Possono fruire dello sgravio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ tutti i datori di lavoro del settore privato, sia imprenditori che non imprenditori</li> <li>♦ i datori di lavoro agricolo</li> </ul> <p>È escluso il lavoro domestico e il settore della pubblica amministrazione (ma non gli enti o organismi economici elencati nel D.Lgs n. 165/2001)<sup>6</sup>.</p> <p>I datori di lavoro non possono aver effettuato nei 6 mesi precedenti, nella medesima unità produttiva cui è destinato il nuovo assunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero</li> <li>♦ licenziamenti collettivi.</li> </ul> <p>L'inosservanza della condizione comporta la perdita dell'incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.</p>
	<b>ASSUNZIONI AGEVOLABILI</b>

Sono agevolabili:

- ♦ **i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, anche a tempo parziale, **per i giovani under 36** che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
- ♦ **le prosecuzioni a tempo indeterminato, di un contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dal mese successivo a quello in cui termina l'aliquota agevolata, a condizione che in quel momento il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età;
- ♦ **le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

*I contratti di apprendistato presso altri datori di lavoro, non proseguiti in contratto stabile non impediscono la fruizione.*

Come anticipato, **l'agevolazione non è applicabile** per le assunzioni:

- ♦ con contratto di apprendistato;
- ♦ con contratto di lavoro domestico;
- ♦ con contratto di lavoro intermittente;

Le assunzioni possono avvenire per posizioni come operai, impiegati, quadri.

Sono esclusi i dirigenti.

**CONDIZIONI**

<sup>6</sup> ovvero: gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

	 <p>Come tutti gli incentivi per le assunzioni anche questa agevolazione è subordinata al rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dei <b>principi generali</b> indicati nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, riguardanti l'assenza di obblighi preesistenti, rispetto dei diritti di precedenza, ecc.;</li> <li>♦ della <b>normativa sul lavoro e degli accordi contrattuali nazionale e territoriale</b></li> <li>♦ delle <b>norme a tutela delle condizioni di lavoro</b> e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC.</li> </ul>
<b>FLUSSI UNIEMENS E DMAG</b>	<p>Ad oggi l'INPS non ha emanato istruzioni specifiche per l'estensione dell'esonero per gli anni 2021 e 2022. Fino al 2020 le istruzioni per l'esposizione erano le seguenti:</p> <p><b>COMPILAZIONE UNIEMENS</b></p> <p>I datori di lavoro devono inserire, nell'elemento &lt;Contributo&gt;, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.</p> <p>Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati, all'interno di &lt;DenunciaIndividuale&gt;, &lt;DatiRetributivi&gt;, elemento &lt;Incentivo&gt;, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nell'elemento &lt;TipoIncentivo&gt; dovrà essere inserito il valore <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>"GECO"</b>, nel caso di assunzione di un lavoratore;</li> <li>✓ <b>"GAPP"</b>, nel caso di mantenimento in servizio dell'apprendista;</li> </ul> </li> <li>♦ nell'elemento &lt;CodEnteFinanziatore&gt; dovrà essere inserito il valore <b>"H00"</b>;</li> <li>♦ nell'elemento &lt;ImportoCorrIncentivo&gt; dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.</li> </ul> <p><b>COMPILAZIONE DMAG</b></p> <p>I datori di lavoro agricolo che impiegano un lavoratore fruendo dell'incentivo, oltre ai consueti dati occupazionali e retributiva utili per la tariffazione, dovranno inserire nel DMAG, in una riga successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nel campo "Tipo Retribuzione" il valore <b>"Y"</b>;</li> <li>♦ nel campo "CODAGIO" il valore <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>"E7"</b>, nel caso di assunzione di un lavoratore;</li> <li>– <b>"E8"</b>, nel caso di mantenimento in servizio dell'apprendista;</li> </ul> </li> </ul> <p>L'esposizione dei tali dati consente all'Istituto di procedere al calcolo dell'esonero spettante che viene automaticamente detratto dai contributi dovuti per il periodo di riferimento.</p>
<b>INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE 2021-2022</b>	

<p><b>PREMESSA</b></p>	<p>La legge di bilancio 2021 ha stabilito l'ampliamento al 100% dell'esonero, già in vigore dal 1992 nella misura del 50%<sup>7</sup>, per le assunzioni di donne svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022.</p> <p>L'inps ha emanato sul tema la <a href="#">circolare 32 del 22.2.2021</a> con le <b>prime indicazioni</b>. Viene sottolineato in premessa che la misura è in attesa dell'approvazione della Commissione europea, solo a seguito della quale l'istituto pubblicherà le istruzioni operative per fruire dell'esonero nelle denunce contributive.</p>
<p><b>DATORI DI LAVORO CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO</b></p>	<p>Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.</p> <p>Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come da prassi consolidata dell'Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici<sup>8</sup>.</p>
<p><b>LAVORATRICI PER LE QUALI SPETTA L'INCENTIVO</b></p>	<p>L'istituto precisa che l'incentivo riguarda le seguenti 4 categorie riconducibili alla nozione di "donne svantaggiate":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupate da oltre dodici mesi";</li> <li>2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell'Unione europea,<sup>9</sup> <i>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi</i>. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;</li> <li>3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "<i>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi</i>".</li> <li>4. <b>donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi"</b>. (vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un'attività di collaborazione coordinata con remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un'attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.</li> <li>5. Il requisito deve sussistere alla data della richiesta di beneficio.</li> </ol>
<p><b>RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E DURATA</b></p>	<p><b>Sono agevolate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>le assunzioni a tempo determinato, con durata dello sgravio commisurata alla durata del contratto</b>, compresa eventuale proroga, fino a 12 mesi;</li> <li>♦ <b>le assunzioni a tempo indeterminato, con durata fino a 18 mesi;</b></li> </ul>

<sup>7</sup> articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

<sup>8</sup> V. nota 3.

<sup>9</sup> ovvero: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>le trasformazioni a tempo indeterminato</b> di un precedente rapporto agevolato con durata complessiva di <b>18 mesi a partire dalla data di assunzione iniziale</b></li> <li>♦ i rapporti di lavoro subordinato con <b>vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro</b> e</li> <li>♦ rapporti di lavoro a scopo di <b>somministrazione</b>.</li> </ul> <p>Sono compresi i rapporti <i>part-time</i>.</p> <p>Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ i rapporti di lavoro intermittente.</li> <li>♦ i rapporti di apprendistato e</li> <li>♦ i contratti di lavoro domestico</li> </ul> <p>in quanto godono già di aliquote contributive ridotte.</p> <p> <i>Il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>MISURA INCENTIVO</b></p>	<p>L'incentivo vale per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 ed è pari al</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>100 % dei complessivi contributi previdenziali</b> a carico dei datori di lavoro,</li> <li>♦ con <b>limite massimo pari a 6.000 euro annui</b>.</li> </ul> <p>Per il lavoro a tempo parziale, il massimale viene proporzionalmente ridotto. È invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ i contributi e premi INAIL</li> <li>♦ il contributo per TFR art 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,</li> <li>♦ il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,</li> <li>♦ il contributo pari allo 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali</li> <li>♦ le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà (V. circ. inps n. 40/2018).</li> </ul> <p> <i>Nei casi di trasformazione di rapporti a termine è dovuta la restituzione del contributo addizionale dell'1,40 per cento prevista per i contratti a tempo determinato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI INCREMENTO occupazionale</b></p>	<p>Anche lo sgravio per l'assunzione delle donne è subordinato alle <b>condizioni ordinarie previste per le agevolazioni</b> ai datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);</li> <li>♦ rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;</li> <li>♦ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e</li> </ul>

	<p>aziendali, ove sottoscritti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni;</li> <li>♦ rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l'assunzione incentivata non sia di livello diverso o riguardi un'altra unità produttiva.</li> </ul> <p><b>Altra condizione imprescindibile</b> per il diritto allo sgravio è che l'assunzione comporti un <b>incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti</b><sup>10</sup>, nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi. Il calcolo della media deve essere effettuato mensilmente in riferimento al numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno, computando, quindi, i lavoratori a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno. Sono <b>esclusi dal computo della media</b> i lavoratori che non sono più al lavoro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dimissioni volontarie;</li> <li>♦ pensionamento per raggiunti limiti di età;</li> <li>♦ licenziamento per giusta causa.</li> </ul>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'esonero è <b>cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote</b> di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ma a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto.</p> <p> È questo il caso, ad esempio, dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile descritto nella tabella precedente, non cumulabile per espressa previsione contenuta nella norma istitutiva.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>10</sup> La circolare specifica che l'assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto. Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

# MODELLO CUPE 2021

## CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020 ENTRO IL 16.03.2021

### INTRODUZIONE

**Entro il prossimo 16.03.2021** i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l'apposito **Modello di Certificazione Utili e Proventi Equiparati (CUPE)**.

Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2021 o REDDITI 2021.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo i soggetti tenuti al rilascio della certificazione e gli utili e proventi da certificare, nonché le modalità di compilazione del Modello CUPE 2021.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che devono rilasciare il Mod. CUPE 2021 e **quali sono gli utili e i proventi oggetto di certificazione?**
2. **Come si determina la tipologia di partecipazione**, ai fini della tassazione di utili distribuiti nel 2020 ma prodotti fino al 2017?
3. **Quali sono le principali novità del Mod. CUPE 2021?**
4. **Come si compila il Mod. CUPE e quali sono i dati da indicare?**

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE DEVONO RILASCIARE IL MOD. CUPE 2021 E QUALI SONO GLI UTILI E I PROVENTI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE?**

**R.1.** Entro il **16.03.2021**<sup>11</sup> la **certificazione CUPE**<sup>12</sup> deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2020.

L'obbligo o meno di certificazione **non dipende dal soggetto che distribuisce** gli utili o i proventi equiparati, ma **dal regime di tassazione del soggetto che li percepisce**: infatti **tale certificazione non è richiesta per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva**.

Come regola generale è soggetta alla certificazione, da effettuarsi tramite questo modello, la distribuzione di utili o di proventi equiparati (distribuiti nell'anno fiscale interessato, secondo il principio di cassa, quindi in base alla percezione effettiva) non soggetti a tassazione definitiva, che, come tali, saranno anche indicati nei quadri SI e SK del modello 770. Di conseguenza non saranno oggetto di certificazione le medesime tipologie di proventi quando questi saranno sottoposti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposizione sostitutiva definitiva.

**Sono tenuti a questo adempimento** non solo i soggetti IRES, ma **tutti coloro che distribuiscono i redditi oggetto di certificazione**, anche soggetti IRPEF: per esempio anche una ditta individuale che nel 2019, in qualità di associante, ha corrisposto all'associato in partecipazione con apporto di capitale (o misto) delle somme a lui spettanti, sarà obbligato all'emissione della certificazione.

In sintesi, il modello Cupe (Certificazione Utili e Proventi Equiparati) **è rilasciato da**:

- ◆ società ed enti emittenti (indicati nell'articolo 73 del Tuir);
- ◆ casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- ◆ intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa o aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli Spa;
- ◆ rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa;
- ◆ società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- ◆ imprese di investimento e agenti di cambio;
- ◆ gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir;

<sup>11</sup> Termine anticipato dal 31.03. al 16.03 dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, dal D.L. n. 124/2019 che ha modificato l'art. 4 comma 6-quater del DPR n. 322/98.

<sup>12</sup> Prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

- ♦ ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.



L'obbligo o meno della consegna al percettore dipende dal regime di tassazione degli utili / proventi equiparati. Tale adempimento non è richiesto per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva<sup>13</sup>.

### Gli utili e i proventi corrisposti nel 2020, oggetto di certificazione sono:

- ♦ **gli utili:**
  - ✓ **per la partecipazione in soggetti Ires** (Srl, Spa ecc.), residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti;
  - ✓ **distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili** (art. 47, c. 1 Tuir);
- ♦ **i proventi equiparati agli utili:**
  - ✓ **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari** assimilati alle azioni<sup>14</sup>;
  - ✓ proventi derivanti da **contratti di associazione in partecipazione** e cointeressenza<sup>15</sup> esclusi quelli con apporto di solo lavoro;
  - ✓ **remunerazione dei finanziamenti eccedenti**, di cui all'art. 98 del Tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, **riqualificati come utili**.

Sono **esclusi** e non devono essere certificati:

- ♦ gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.p.r. 600/1973);
- ♦ gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997).



Se nel 2020 la Società ha solo deliberato la distribuzione degli utili senza averli corrisposti entro il 31.12.2020, il Modello Cupe 2021 non deve essere rilasciato.

L'obbligo o meno di rilasciare il Modello Cupe 2021 per gli **utili / compensi corrisposti nel 2020 agli Associati in partecipazione**, possono quindi essere così sintetizzati

SOGGETTO PERCETTORE	TIPO DI PARTECIPAZIONE O CONTRATTO	UTILE O COMPENSO TASSATO	TASSAZIONE DIVIDENDI O COMPENSI	RILASCIO MODELLO CUPE
PERSONA FISICA NON	<b>Utili prodotti dal 2018</b>			
	Non qualificata/	100%	Ritenuta a titolo	<b>NO</b>

<sup>13</sup> ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

<sup>14</sup> Art. 44 comma 2 lettera a) Tuir.

<sup>15</sup> Art. 44 comma 1 lettera f) Tuir.

<b>IMPRENDITORE</b>	<b>qualificata</b>		d'imposta del 26%	
	<b>Utili prodotti fino al 2017</b>			
	<b>Non qualificata</b>	100%	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%	<b>NO</b>
	<b>Qualificata</b>	49,72% – 40% – 58,14%	In dichiarazione dei redditi	<b>SI</b>
<p>I dividendi <b>concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40%, 49,72% o 58,14%</b> del loro ammontare. La diversa percentuale di tassazione degli utili in capo al socio dipende dalla data di formazione degli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 40% per gli utili formati fino al 31.12.2007,</li> <li>◆ 49,72% per gli utili formati fino al 2016,</li> <li>◆ 58,14% per gli utili formati successivamente.</li> </ul> <p>In presenza di utili prodotti in anni diversi (fino al 2007, dal 2008 al 2016 e successivamente) si considerano distribuiti prioritariamente gli utili prodotti nei periodi più remoti.</p>				
<b>PERSONA FISICA IMPRENDITORE O SOCIETÀ DI PERSONE</b>	<b>Non qualificata</b>	49,72% – 40% – 58,14%	Come componente di reddito d'impresa	<b>SI</b>
	<b>Qualificata</b>			
<p>I dividendi percepiti da tali soggetti <b>formano reddito imponibile limitatamente al 40%, 49,72% o 58,14%</b> del loro ammontare. La diversa percentuale dipende dalla data di formazione degli utili stessi, come indicato al rigo precedente.</p>				
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b>	<b>Non qualificata</b>	5%	Come componente di reddito d'impresa	<b>SI</b>
	<b>Qualificata</b>			
<p>I dividendi percepiti da soggetti IRES <b>concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 5% del loro ammontare.</b></p>				
<b>ENTE NON COMMERCIALE</b>	<b>Non qualificata</b>	100%	In dichiarazione dei redditi	<b>SI</b>
	<b>Qualificata</b>	(per gli utili prodotti dal 2017, 77,74% per gli utili prodotti fino al 2016)		

## D.2. COME SI DETERMINA LA TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE, AI FINI DELLA TASSAZIONE DI UTILI DISTRIBUITI NEL 2020 MA PRODOTTI FINO AL 2017?

**R.2 Il trattamento fiscale in capo ai soci che percepiscono gli utili deliberati dall'assemblea dipende dalla natura del soggetto, e dalla tipologia della partecipazione posseduta.**

Si ricorda fin da subito che:

**la partecipazione:**

- ◆ si intende **qualificata** se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del capitale o patrimonio sociale;
- ◆ si intende **non qualificata** se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale;

#### **Il contratto di associazione in partecipazione:**

- ◆ il **contratto di associazione in partecipazione** è **qualificato**, se il valore dell'apporto è superiore al 25% del patrimonio dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto;
- ◆ il **contratto di associazione in partecipazione** è **non qualificato**, se il valore dell'apporto è pari o inferiore al 25% del patrimonio dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

Se l'associante è in contabilità semplificata, va verificato se l'apporto è superiore oppure pari/inferiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili, al netto degli ammortamenti.

### **D.3. QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO CUPE 2021?**

**R.3.** Il modello presenta fondamentalmente solo due novità rispetto a quello dell'anno precedente. La prima è la **nuova data di scadenza per il rilascio della certificazione, fissata al 16 marzo 2021**, e quindi allineata alla data di scadenza della *Certificazione Unica*, della quale rappresenta un adempimento diverso ma idealmente collegato.

La seconda novità riguarda il **recepimento**, da parte del modello, **delle modifiche avvenute, a partire dall'anno fiscale 2020, della tassazione per trasparenza delle società semplici**, come disposto **dall'articolo 32-quater del DL 124/2019** e modificato dall'articolo 28 del DL 23/2020.

Per effetto delle nuove disposizioni, infatti, **i dividendi distribuiti a società semplici da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali**, si intendono **percepiti per trasparenza dai rispettivi soci**, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi. Tale regime, c.d. di trasparenza, è applicabile anche ai dividendi distribuiti a società semplici:

- ◆ con soci non residenti in Italia;
- ◆ da società estere (escluse quelle localizzate in Stati "black list").



In deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, per effetto di **una specifica disposizione transitoria**, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 2022, sono applicabili le regole previgenti a quelle previste dal citato art. 1, commi da 999 a 1006, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato DM

26.5.2017.

Per recepire le sopra indicate modifiche sono state [aggiornate le Istruzioni](#) per la compilazione del Modello, mentre il [Modello CUPE](#) è rimasto sostanzialmente invariato.

Le istruzioni del modello CUPE 2021 a riguardo precisano tre questioni:

- ◆ “sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, **l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci** delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva”;
- ◆ “il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato”;
- ◆ “alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente” alla riforma del 2018.

**In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici.**

#### D.4. COME SI COMPILA IL MOD. CUPE E QUALI SONO I DATI DA INDICARE?

**R.4.** Il modello di certificazione non ha subito modifiche rispetto a quello dell'anno scorso, in quanto sono state aggiornate solo le istruzioni a seguito del recepimento delle novità relative alla tassazione degli utili distribuiti alle società semplici, come abbiamo sopra descritto.

Il modello si compone del riquadro relativo ai dati del soggetto che rilascia la certificazione e da 4 sezioni.

#### “DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE”

In questa sezione devono essere indicati i dati relativi al **“soggetto che rilascia la certificazione”**, il codice fiscale, l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.

<b>DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE</b>	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
	Comune	Prov.	Cap	
	Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		

Nel campo “**Codice del soggetto che rilascia la certificazione**” deve essere indicato uno dei seguenti codici, rappresentato dalle lettere A, B, C, D, E, F, G:

<b>A</b>	se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007)
<b>B</b>	se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
<b>C</b>	se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
<b>D</b>	se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
<b>E</b>	se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
<b>F</b>	se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
<b>G</b>	se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

## “SEZIONE I”

### Sezione I “*dati relativi al soggetto emittente*”

<b>SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE</b>	Codice fiscale o codice identificativo estero	ISIN	Cognome e Nome o Denominazione		Cod. Stato estero
	1	2	3		4
	Comune	Prov.	Via e numero civico		
	5	6	7		

dove va riportato:

- ◆ il **codice fiscale oppure**, per i soggetti non residenti,

- ◆ **il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale** o in mancanza quello rilasciato dall'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del punto 2;
- ◆ **il nome/cognome** o la **denominazione**;
- ◆ **il codice** dello **Stato estero** secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello;
- ◆ **domicilio fiscale** del soggetto emittente qualora sia residente.

### “SEZIONE II”

**Sezione II** “*dati relativi all'intermediario non residente*” da compilare a cura degli **intermediari non residenti** che hanno nominato un **rappresentante fiscale** in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973.

SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10
	Denominazione 11		Cod. Stato estero 12

In particolare:

- ◆ **punto 8** il codice Abi;
- ◆ **punto 9** il codice identificativo internazionale Bic/Swift;
- ◆ **punto 10** il codice fiscale **italiano** se attribuito o il codice identificativo attribuito da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- ◆ **punto 11** la denominazione **della** società o dell'ente;
- ◆ **punto 12** il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello

### “SEZIONE III”

**Nella Sezione III** devono essere indicati i “*dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati*” indicando il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** del **soggetto che ha percepito** gli utili/proventi equiparati.

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14			
	Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. 19
	Comune del domicilio fiscale 20	Prov. 21	Via e numero civico 22		
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24			

**Se quest'ultimo è non residente**, i seguenti punti devono essere così compilati:

- ◆ **punti 20 e 22**, località di residenza estera e indirizzo;
- ◆ **punto 23, codice dello Stato estero** di residenza secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE;
- ◆ **punto 24, codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale** o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

#### “SEZIONE IV”

**Sezione IV “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”**, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l'importo.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
	25	26	27	28	29
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016	Interessi riquilibrati dividendi	Netto frontiera	34
Utili da SIIQ e da SIIHQ	39	Aliquota	Ritenuta	Imposta sostitutiva	Imposta estera
		40	41	42	43
					Dividendo dei soci in trasparenza
					44

Nella sezione devono essere indicati:

- ◆ **Punto 25, numero delle azioni o quote e in caso di contitolarietà riportare il numero complessivo** (se il numero è rappresentato da una frazione di unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale);
- ◆ **Punto 26, percentuale di possesso;**
- ◆ **Punto 27**, ammontare del **dividendo unitario** senza alcun troncamento;
- ◆ **Punto 28**, ammontare del **dividendo complessivo lordo**, formato con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;**
- ◆ **Punto 29**, ammontare del **dividendo complessivo lordo**, formato con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016** (generalmente dal 2008 al 2016);
- ◆ **Punto 30**, ammontare del **dividendo complessivo lordo**, formato con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31.12.2016** e sino al 31.12.2017 per i **perceptor persone fisiche** non esercenti attività d'impresa, o formato con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 per tutti gli altri **soggetti operanti in regime d'impresa.**

- ◆ **Punto 31**, proventi derivanti da **titoli e strumenti finanziari**<sup>16</sup> la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, **formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- ◆ **Punto 32**, proventi derivanti da **titoli e strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, **formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016**;
- ◆ **Punto 33**, proventi derivanti da **titoli e strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, **formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2016** e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017 per i **percettori persone fisiche** non esercenti attività d'impresa, o formato con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 per tutti gli altri **soggetti operanti in regime d'impresa**.
- ◆ **Punto 34**, utili che derivano da contratti di **associazione in partecipazione e cointeressenza**<sup>17</sup> formati con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007**;
- ◆ **Punto 35**, utili che derivano da contratti di **associazione in partecipazione e cointeressenza**<sup>18</sup> formati con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016**;
- ◆ **Punto 36**, utili che derivano da contratti di **associazione in partecipazione e cointeressenza**<sup>19</sup> formati con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo** a quello in corso al **31.12.2016 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017** per i **percettori persone fisiche** non esercenti attività d'impresa, e per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza formati con gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 per **tutti gli altri soggetti operanti in regime d'impresa**;
- ◆ **Punto 37**, remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del t.u.i.r., in vigore fino al 31.12.2007, erogati dal socio o da sue parti correlate, **riqualificati come utili**;
- ◆ **Punto 38**, ammontare degli utili o degli altri proventi **al netto delle imposte applicate all'estero**;
- ◆ **Punto 39**, utili **corrisposti dalle SIIQ o dalle SIINQ**;
- ◆ **Punto 40**, **aliquota** della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- ◆ **Punti 41 e 42** (tra loro **alternativi**), **importo** della **ritenuta** o dell'**imposta sostitutiva** applicata;

<sup>16</sup> Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

<sup>17</sup> Di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del tuir.

<sup>18</sup> Di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del tuir.

<sup>19</sup> Di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del tuir.

- ◆ **Punto 43**, imposta eventualmente **applicata all'estero**;
- ◆ **Punto 44**, **dividendi** relativi alle distribuzioni di **utili e riserve formatisi** nei periodi di efficacia dell'opzione per la **trasparenza fiscale**<sup>20</sup>, che non concorrono a formare il reddito dei soci;

### “ANNOTAZIONI”

La **sezione Annotazioni** deve essere utilizzata per l'indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali **ulteriori informazioni utili al percettore**, per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.



Qualora in relazione allo stesso soggetto percipiente siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, **formatisi in esercizi differenti** per i quali è previsto un **diversito regime di tassazione**, devono essere **rilasciate distinte certificazioni**.

## CASI RISOLTI

### Esempio 1

La società "Pippo srl", con capitale sociale pari a € 50.000, così suddiviso:

Rossi	€ 6.000 (12%)	6.000 quote da € 1
Bianchi	€ 44.000 (88%)	44.000 quote da € 1

nel 2020, in sede di approvazione del bilancio 2019, ha deliberato la distribuzione dell'utile conseguito di € 20.000, che è stato corrisposto ai soci nel 2020:

Rossi	€ 2.400 (12% di 20.000)	
Bianchi	€ 17.600 (88% di 20.000)	

Sull'utile corrisposto ad entrambi i soci la società ha operato la ritenuta a titolo d'imposta (26%). Trattandosi di utile 2019 non rileva la tipologia di partecipazione, qualificata o meno, detenuta dai soci. La società non deve rilasciare alcuna certificazione.

<sup>20</sup> Ex artt. 115 e 116 del t.u.i.r.

**Esempio 2**

La società "Pluto srl", con capitale sociale pari a 20.000 €, così suddiviso:

Rossi	€ 1.500 (15%)	1.500 quote da € 1
Bianchi	€ 8.500 (85%)	8.500 quote da € 1

ha una riserva di utili di 18.000, di cui 10.000 generatisi con utili di esercizi dal 2008 al 2016. Nel 2020 è stata deliberata la distribuzione di una parte di questa riserva (12.000), nel seguente modo:

Rossi	€ 1.800 (15% di 12.000 €)
Bianchi	€ 10.200 (85% di 12.000 €)

Relativamente all'utile corrisposto al socio Rossi, titolare di una partecipazione non qualificata, la società ha operato la ritenuta a titolo d'imposta (26%) e pertanto non va rilasciata alcuna certificazione.

Nei confronti, invece, del socio Bianchi, titolare di una partecipazione qualificata, trattandosi di utili prodotti dal 2008 al 2016, gli stessi sono soggetti a tassazione nel mod. REDDITI 2021 PF nella misura del 49,72%. Va pertanto rilasciata la certificazione così compilata:

12.000/20.000					
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29
	8.500		0,6		10.200
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquilibrati dividendi 37	Netto frontiera 38	
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

**Esempio 3**

La società "Paperino Srl", con capitale sociale pari a 80.000 €, così suddiviso:

Rossi	€ 20.000
Bianchi	€ 20.000
Verdi	€ 20.000
Neri	€ 20.000

nel 2020 ha deliberato la distribuzione dell'utile conseguito pari a 30.000 €. Poiché tutti i soci sono titolari di una partecipazione non qualificata, la società ha operato la ritenuta a titolo d'imposta del

26%, e non è tenuta a rilasciare alcuna certificazione.

#### Esempio 4

La società "Pino srl" ha conseguito nel 2019 una perdita, e nel 2020 ha deliberato la distribuzione di una riserva di €. 20.000€, generata con utili di esercizi precedenti, che è stata corrisposta a gennaio 2021.

Visto che il pagamento degli utili non è avvenuta entro il 31.12.2020 la società non deve rilasciare alcuna certificazione entro il 16.03.2021.

#### Esempio 5

La società "Topolino srl", con capitale sociale pari a 20.000 €, così suddiviso:

x	€ 10.000 (50%)	10.000 quote da € 1
y	€ 10.000 (50%)	10.000 quote da € 1

ha una riserva di utili di 46.000, di cui:

- ◆ 12.000 generatisi con utili di esercizi dal 2008 al 2016;
- ◆ 10.000 generatisi con utile del 2017;
- ◆ 5.000 generatisi con utile del 2018;
- ◆ 9.000 generatisi con utile del 2019.

Nel 2020 è stata deliberata la distribuzione di una parte di questa riserva (30.000), nel seguente modo:

x	€ 15.000 (50% di 30.000 €)
Bianchi	€ 15.000 (50% di 30.000 €)

Poiché in presenza di **utili prodotti** dalla società **in annualità diverse** si considera quanto distribuito prioritariamente formato con utili 2007 - 2016:

- ◆ € 12.000 concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci al 49,72%;
- ◆ € 18.000 (30.000 – 12.000) concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci al 58,14%.

Devono essere compilate due certificazioni per ogni socio:

12.000/10.000

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
25	26	27	28	29	
Numero azioni o quote <b>10.000</b>	Percentuale contitolarià	Dividendo unitario <b>1,2</b>	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 <b>6.000</b>	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualificati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

18.000/10.000

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
25	26	27	28	29	
Numero azioni o quote <b>10.000</b>	Percentuale contitolarià	Dividendo unitario <b>1,8</b>	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30 <b>9.000</b>	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualificati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

## La sezione “altri dati fattura” delle FE

Negli articoli precedenti abbiamo parlato delle integrazioni ai codici natura e al tipo documento delle Fatture Elettroniche.

In questo articolo, parleremo invece della possibilità di integrare i dati di un singolo articolo, con dei dati integrativi che vengono “agganciati” a quello specifico articolo o prestazione.

Questi dati, consentono di integrare il singolo articolo, senza andare a modificarne la descrizione e consentono un migliore “automatismo” in fase di import della fattura elettronica.

### INFORMAZIONI PRELIMINARI

Come noto le FE contengono diverse righe, ciascuna riferita un uno specifico prodotto venduto o prestazione effettuata.

Tuttavia, molte volte, la descrizione “base” non è sufficiente e viene integrata con i dati aggiuntivi che vengono scritti direttamente nella riga descrittiva.

In questi casi alcune volte non si può fare diversamente, altre invece questi dati possono essere caricati in queste sezioni.

Queste sezioni, sono state create per poter consentire una migliore automazione nel processo di imputazione del documento.

Questo avviene, perché molte descrizioni che possono essere considerate ripetitive e quindi contabilizzate in automatico dal sistema, vengono modificate e così facendo impediscono l'automazione del processo di contabilizzazione e allungando i tempi di data entry.

Facciamo in esempio

Tizio ha un negozio di generi alimentari, in particolare frutta e verdura. Acquista sempre dal solito fornitore Caio. Tizio acquista da Caio prodotti quali mele, pere, arance etc. Questi prodotti vanno contabilizzati (per semplicità) tutti nel conto acquisti di merci 801001. Quindi quando arriva la fattura elettronica il programma dovrebbe riconoscere i prodotti e associarli subito al conto.

Caio però deve indicare anche il lotto e la scadenza del singolo prodotto. Detti dati ovviamente cambieranno ogni volta. Caio aggiunge quindi queste informazioni alla descrizione del prodotto. In questo modo ad ogni fattura nonostante il prodotto sia sempre il medesimo, il programma non li riconoscerà e costringe quindi ad operare a mano la contabilizzazione.

Si pensi, a quante volte si trovano in fattura, l'acquisto del medesimo articolo e che quindi viene contabilizzato in quello specifico conto. Tuttavia, tante volte ciò non avviene, perché il fornitore aggiunge alla descrizione degli ulteriori dati, che impediscono al sistema di riconoscere l'articolo.

#### **IN COSA CONSISTONO QUESTI CAMPI?**

Sono dei campi "liberi", che opportunamente compilati consentono di personalizzare il singolo caso volta per volta.

Questi campi, vengono chiamati "altri dati gestionale" oppure "dati aggiuntivi". I campi sono seguenti:

- Tipo dato;
- Riferimento testo;
- Riferimento numero;
- Riferimento data.

I singoli dati, dovranno poi essere associati alla riga prodotto a cui si riferiscono.

Tutti e 4 i campi sono liberamente compilabili.

Combinando quindi, le descrizioni dei vari campi con i riferimenti numerici è possibile ampliare la base descrittiva del dato.

Ad esempio può essere usato per inserire i riferimenti di scontrini già emessi, di autovetture (tipo targa e km rilevati) etc.

L'insieme di queste informazioni viene agganciata alla descrizione del prodotto o servizio. Quindi ogni riga può contenere riferimenti diversi.

Nell'immagine a fianco possiamo vedere come alla linea 10, sono associate degli ulteriori dati.

Ovviamente la riga 11 potrà contenere delle informazioni similari riferiti ad altri addebiti come ad esempio canone mensile Unicredit

Questi dati come è possibile vedere non sono stati riportati nella descrizione del bene servizio della riga 10.

**PERCHÉ UTILIZZARE QUESTI CAMPI ANZICHÉ INSERIRE TUTTO NELLA RIGA DESCRITTIVA?**

I benefici di utilizzare questi appositi campi sono i più disparati. Sicuramente sono quelli corretti da utilizzare, in quanto creati appositamente per queste casistiche.

Ecco alcune osservazioni:

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE BPER CBI**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **5.00000000**  
 Valore totale: **5.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DataOperaz**  
 Valore testo: **Data effettuazione operazione**  
 Valore data: **2019-01-04** (04 Gennaio 2019)  
 Tipo dato: **Fatt.Diff.**  
 Valore testo: **Fattura differita decreto 12/02/2004 n.75 art.1**  
 Tipo dato: **DatiServ**  
 Valore testo: **[REDACTED]**  
 Tipo dato: **DatiServ**  
 Valore testo: **Filiale: [REDACTED] Conto bancari [REDACTED]**

- Sicuramente il cliente di studio potrebbe obiettare in quanto per lui rappresenta un maggior dispendio di energie e tempo per la compilazione del documento;
- Se utilizzati da un solo soggetto su 100 ovviamente non se ne verrà mai la vera utilità, tuttavia si fa presente che le casistiche in cui possono essere utilizzati sono molto comuni;
- La compilazione dei campi aggiuntivi, non è utile solo allo studio in quanto riduce di molto il tempo di data entry, ma è utile anche al cliente in quanto alcuni programmi (es. Fatture Smart della WKI), forniscono nei widget alcune informazioni utili per il colpo d'occhio come i maggior prodotti venduti;
- Altro soggetto che sicuramente ne ha molti benefici, è il fornitore in quanto se quest'ultimo è dotato di un gestionale che gestisce anche i centri di costo, questo consentirà di automatizzare l'imputazione;
- Una scorciatoia può essere il codice articolo, tuttavia non è detto che il gestionale di Studio lo rilevi;

**COME APPLICARE QUESTI CAMPI ALLE REALTÀ E I RELATIVI BENEFICI**

Nelle classiche realtà di studio, non è raro imbattersi in casi in cui i nostri clienti emettono fatture il cui contenuto è fondamentalmente sempre lo stesso e quello che cambia sono magari descrizioni aggiuntive personalizzate per il singolo cliente.

Un esempio comune per tutti gli studi, possono essere le fatture emesse dal gommista per il cambio delle gomme, oppure la vendita di prodotti in cui deve essere indicato il lotto di produzione oppure (per cambiare settore) semplicemente una fattura di un ristorante fatta per diversi scontrini.

In tutti questi casi la prestazione o la vendita è sempre la medesima, cambiano solo dei dati descrittivi.

Nel caso del gommista, ad esempio, la prestazione è sempre cambio gomme ma la targa e i km della macchina variano a seconda del cliente.

Ora immaginiamo di essere lo Studio che contabilizza le fatture del gommista. Nel periodo invernale e primaverile le fatture emesse sono molte, sempre con la stessa dicitura, ad esempio:

- cambio gomme;
- Vendita pneumatici;
- Deposito;

Inoltre la descrizione viene integrata con la targa del mezzo. Quindi se nella riga descrittiva vengono aggiunte queste informazioni il sistema di contabilizzazione non rileverà la vera prestazione effettuata e già memorizzata in precedenza.

Un sistema alternativo, (ma non è detto che il programma di Studio lo rilevi) è l'utilizzo del codice articolo. In questo modo alla singola prestazione viene agganciato l'articolo e da lì il cliente può modificare la descrizione.

Si potrebbe obiettare che nel caso del gommista, la targa o i km vengono scritti in una riga a parte oppure nella causale documento. Fin qui tutto giusto, tuttavia se la fattura fosse emessa ad una azienda che si occupa di gestione flotte?

In questi casi il cliente ha due scelte:

- emette una fattura per ogni intervento;
- oppure un'unica fattura a fine mese;

Si può ben capire che il primo caso, rappresenterebbe uno spreco di denaro (si ricorda che ogni documento deve essere conservato a norma e questo ha un costo) più il tempo di caricamento del file. Caricarne uno che ha 20 articoli (o righe) ci vuole sicuramente meno tempo di 20 fatture contenenti una riga ciascuna.

### Riepilogando

L'adozione di questo sistema, a fronte di un piccolo dispendio di tempo di colui che emette le fatture, rappresenta un grande beneficio per tutti gli altri utenti. Basti pensare al famoso gommista di cui abbiamo appena parlato. A fronte di una sua piccola accortezza (in fondo i programmi già gestiscono queste casistiche) più utenti avranno un notevole risparmio di tempo.

Lo Studio professionale per la contabilizzazione delle fatture, il suo cliente come ad esempio la società di gestione flotte sia per la stessa contabilizzazione sia per la gestione dei centri di costo. Per poter utilizzare questi sistemi basta solamente un pò di formazione sui programmi già a disposizione. Si fa presente, inoltre, che per le aziende produttive questi dati sono utili anche per gestire e monitorare i lotti dei vari prodotti e quindi tracciare il magazzino.

Facciamo alcuni esempi sull'uso di questi dati:

CASO 1: azienda produttrice di prodotti agricoli;

#### CASO 1

Prendiamo il caso di un'azienda produttiva di prodotti agricoli. Questa azienda in fattura riporterà la vendita dei vari prodotti.

Dovrà però integrare il documento indicando il lotto e la scadenza.

Ovviamente ogni prodotto avrà un lotto ed una scadenza differenti. Qui sotto un piccolo esempio delle righe prodotti/servizi:

Nr. Linea 1	Nr. Linea 2
Descrizione prodotto: Banane	Descrizione prodotto: mele
Quantità: 10	Quantità: 5
Unità misura: kg	Unità misura: kg
Valore unitario: 0,5	Valore unitario: 1
Altri dati gestionali	Altri dati gestionali
Tipo dato: lotto	Tipo dato: lotto
Valore testo: 124a5o7	Valore testo: 23487
Tipo dato: scadenza	Tipo dato: scadenza
Valore data: 10/02/21	Valore data: 30/03/21

Questi dati saranno poi utili per tenere traccia nel magazzino della destinazione delle singole consegne riferite a quel lotto.

Questo è il caso qualora non si fosse utilizzati gli "altri dati gestionali"

#### Nr. Linea 1

Descrizione: Banane lotto 123a5o7 sc. 10/02/21

Quantità: 10

Unità di misura: kg

Valore unitario: 0,5

#### Nr. Linea 2

Descrizione: mele lotto 23487 sc. 30/03/21

Quantità: 5

Unità di misura: kg

Valore: 1

E' quindi facile capire come, nel primo caso, sia molto più facile per il gestionale intercettare il prodotto venduto, in fondo la descrizione dei prodotti "banane" e "mele" rimarrà sempre uguale.

CASO 2: ristorante che emesse fattura riepilogativa degli scontrini;

#### CASO 2

Prendiamo ora un altro caso abbastanza comune. Capita molto spesso che un'azienda stipuli una convenzione con un ristorante per la somministrazione dei pasti al personale oppure con i rappresentanti. Il ristorante deve comunque emettere un documento commerciale (ex scontrino) e poi al termine del mese raggrupparli in un'unica fattura.

Se utilizzati i "dati integrativi" e non la dicitura nella descrizione, il caso si porrebbe quindi in questo modo:

Nr. Linea 1	Nr. Linea 2
Descrizione prodotto: Pasto completo	Descrizione prodotto: Pranzo ridotto
Quantità: 10	Quantità: 5
Unità misura: pz	Unità misura: pz
Valore unitario: 15	Valore unitario: 10
Altri dati gestionali	Altri dati gestionali
Tipo dato: scontrino	Tipo dato: documento commerciale
Valore testo: 1-4- ....	Valore testo: 10-20-11
Valore data: 10/02/21 - 11/02/21	Valore data: 20/02/21 - 25/02/21 - ...

In questo modo il sistema potrà gestire anche i documenti commerciali "aperti" ovvero non incassati e consente al professionista un controllo incrociato con i corrispettivi non riscossi riportati nei registri corrispettivi del cliente.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 65238 del 9 marzo 2021](#)

Modificato il modello di **comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno**, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), utilizzabile dal 31 marzo 2021.

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

[Provvedimento 66287 del 10 marzo 2021](#)

Pubbligate le **medie dei cambi delle valute estere** calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC, sono accertate per il mese di febbraio 2021.

[Provvedimento 67800 del 11 marzo 2021](#)

Definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

- ◆ [Credito imposta società conferitarie - Modello e Istruzioni](#)
- ◆ [Credito imposta Investitori - Modello e Istruzioni](#)

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 17/E del 10 marzo 2021](#)

Istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del **contributo per l'adesione al regime agevolato da parte degli sportivi professionisti** che trasferiscono la residenza in Italia,

di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 152 del 5 marzo 2021</a>	Regime fiscale ai fini Iva e <b>cessioni del diritto di superficie.</b>
<a href="#">Risposta interpello 153 del 5 marzo 2021</a>	Chiarimenti in tema di <b>Patent Box.</b>
<a href="#">Risposta interpello 154 del 5 marzo 2021</a>	Chiarimenti in tema di Bonus facciate.
<a href="#">Risposta interpello 155 del 5 marzo 2021</a>	Valutazione anti-abuso <b>scissione parziale non proporzionale.</b>
<a href="#">Risposta interpello 156 del 5 marzo 2021</a>	Chiarimenti in tema di imputazione temporale del componente reddituale negativo da cd. <b>"differenza da recesso".</b>
<a href="#">Risposta interpello 157 del 5 marzo 2021</a>	Chiarimenti in tema di <b>cumulo del bonus sud e del credito d'imposta investimenti 4.0.</b>
<a href="#">Risposta interpello 158 del 5 marzo 2021</a>	Chiarimenti in tema di <b>trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS</b> e indicazione della modalità di pagamento da parte di una struttura provata accreditata al SSN.
<a href="#">Risposta interpello 159 del 8 marzo 2021</a>	<b>Trasferimento titoli da un mandato fiduciario cointestato</b> in caso di decesso di uno dei cointestatari.
<a href="#">Risposta interpello 160 del 8 marzo 2021</a>	<b>Credito di imposta concesso a favore di un ente non commerciale</b> in relazione al costo sostenuto per i <b>canoni di locazione</b> corrisposti.
<a href="#">Risposta interpello 161 del 8 marzo 2021</a>	<b>Superbonus</b> - Interventi realizzati su unità collabenti (F2).
<a href="#">Risposta interpello 162 del 8 marzo 2021</a>	<b>Superbonus</b> - interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni.
<a href="#">Risposta interpello 163 del 8 marzo 2021</a>	Chiarimenti in merito alla <b>cessione del credito non ancora fatturato e fallimento del creditore cedente</b> e momento impositivo e fatturazione ai fini Iva.

<a href="#">Risposta interpello 164 del 9 marzo 2021</a>	Credito di imposta <b>Art-bonus</b> - Società concertistiche e corali - Fattispecie
<a href="#">Risposta interpello 165 del 9 marzo 2021</a>	<b>Riduzione del canone di locazione</b> per emergenza covid19 e <b>cedolare secca</b> .
<a href="#">Risposta interpello 166 del 9 marzo 2021</a>	<b>Ecotassa vetture acquistate all'estero</b> .
<a href="#">Risposta interpello 167 del 10 marzo 2021</a>	<b>Superbonus</b> - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio unifamiliare (composto da unità A/3 e C/6), sprovvisto del certificato di abitabilità/agibilità
<a href="#">Risposta interpello 168 del 10 marzo 2021</a>	Superbonus - Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione nonché interventi di efficientamento energetico - Presentazione del nuovo modello B, allegato al DM n. 58 del 2017 Articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)
<a href="#">Risposta interpello 169 del 10 marzo 2021</a>	Ambito applicativo del <b>credito di imposta concesso a favore di un ente pubblico nazionale non economico</b> (ente non commerciale) - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
<a href="#">Risposta interpello 170 del 10 marzo 2021</a>	Applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall'INPS <b>dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera</b> che trasferiscono la propria <b>residenza fiscale nel Mezzogiorno</b> .
<a href="#">Risposta interpello 171 del 10 marzo 2021</a>	<b>Superbonus</b> - impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza dell'abitazione.

### ***Gli interpelli dell'Agencia delle Entrate del mese di febbraio***

#### **PREMESSA**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di FEBBRAIO 2021, dall'Agencia delle Entrate.

#### **INTERPELLO N. 66 DEL 1/02/2021 – INDEBITA FRUIZIONE BONUS VACANZE – ART. 176 L. 34/2020**

L'istante che rappresenta di avere indebitamente usufruito del bonus vacanze di cui all'art. 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a causa di una errata compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), chiede lumi su come porvi rimedio. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante, nel caso di indebita fruizione del credito d'imposta bonus vacanze, come lo stesso possa essere restituito senza sanzioni ed interessi in sede di presentazione della dichiarazione reddituale 730 o Redditi PF. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta l'importo indebitamente fruito in parte o per l'intero, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2020 oppure, andrà a ridurre il credito Irpef maturato per il medesimo periodo d'imposta. Per completezza d'informazione inoltre, il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta, non perderà il diritto ad utilizzarlo in compensazione.

#### **INTERPELLO N. 68 DEL 1/02/2021 – SUPERBONUS E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CONDOMINIO**

Tramite il presente interpello, il condominio istante rappresenta di voler ricostruire un muro di contenimento di confine che attualmente versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza. Considerando le premesse, l'istante chiede di conoscere se per l'intervento illustrato, possa fruire del Superbonus di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, Decreto Rilancio. L'Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento al quesito formulato dal condominio istante, concernente la possibilità di accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, specifica come, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorra verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le parti comuni condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla Circolare 24/E del 2020, sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali. L'art. 1117 del Codice Civile ricomprende tra le parti comuni *“le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio”*, elenco però che non deve considerarsi tassativo. L'Agenzia delle Entrate ritiene pertanto che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle parti comuni interessate dall'agevolazione.

#### **INTERPELLO N. 74 DEL 2/02/2021 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE**

L'istante rappresenta di essere una società in nome collettivo che intende beneficiare del credito d'imposta in presenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del co. 1, art. 26, D.L. n. 34/2020, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La società istante dichiara di possedere al momento della redazione dell'interpello, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del co.1, art. 26, D.L. n. 34/2020 e che pertanto è in procinto di trasformarsi in società a responsabilità limitata con iscrizione nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020. L'istante chiede conferma della possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa di cui al citato articolo 26. L'Agenzia delle Entrate, relativamente alla fattispecie descritta in istanza, rifacendosi al dettato letterale dell'art. 26 del D.L. n. 34/2020, non preclude la fruizione delle relative agevolazioni alla società istante, nel caso in cui la stessa assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, purché in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni. A parere dell'Agenzia delle Entrate, il fatto che le motivazioni della trasformazioni sono da ricondursi alla volontà di fruire dell'agevolazione, non fa venir meno l'obiettivo dichiarato dal legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

#### **INTERPELLO N. 76 DEL 2/02/2021 – CESSIONE INTEGRALE DEL CREDITO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

La società istante che esercita l'attività di commercio all'ingrosso, precisa che tra i suoi clienti figura la società Beta srl, alla quale l'istante ha venduto materiali necessari per la realizzazione di un isolamento termico, utilizzato nel 2018 dalla stessa per interventi di riqualificazione energetica presso un condominio. L'istante fa inoltre presente che vanta un credito nei confronti della Beta srl di cui solo una parte derivante dalla fornitura di materiali per la realizzazione dell'intervento nel suddetto condominio. La società Beta srl, a parziale pagamento delle proprie fatture per gli interventi di riqualificazione, ha ricevuto dal condominio, per il tramite dei vari condòmini, un credito di imposta di cui agli art. 14 e 16 del D.L. 63/2013 "cd. ecobonus" di cui la società Beta ha utilizzato in compensazione nel 2019 solamente la prima rata del credito spettante. Successivamente, la società Beta srl, debitrice nei confronti dell'istante, verificata l'impossibilità di cedere il proprio credito d'imposta ad altri fornitori, ha manifestato all'istante la sua volontà di cederle l'intero credito d'imposta residuo, in parte a compensazione del proprio credito e in parte dietro pagamento di un corrispettivo. L'istante che ha valutato positivamente l'offerta, chiede di sapere se sia possibile ricevere l'intero credito d'imposta dalla società Beta srl. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso prospettato, ritiene che sia possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte della società Beta srl a favore dell'istante fornitore dei materiali, in

quanto sussiste il collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni. L'istante potrà quindi utilizzare, limitatamente alle rate residue ed esclusivamente tramite la compensazione, il credito ceduto da Beta srl.

### **INTERPELLO N. 79 DEL 2/02/2021 – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**

Tramite il presente interpello, la società istante, a causa di carenza di liquidità causata dall'epidemia Covid-19, nel mese di maggio 2020 ha fatto richiesta di un finanziamento bancario chiedendo l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Inoltre, la società istante ha fatto richiesta di sovvenzione diretta pari al 30% del finanziamento in quanto il finanziamento è servito ad aiutare la fase di ripartenza dell'attività dopo i danni causati dall'epidemia Covid-19 e, nello specifico, all'approvvigionamento di merci e scorte di magazzino e al pagamento di canoni di locazione, utenze e personale. Nel 2020 alla società è stato erogato il finanziamento bancario e la Regione parallelamente ha erogato la sovvenzione diretta. La società istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in ordine alla qualificazione della sovvenzione diretta ricevuta come sopravvenienza attiva. L'Agenzia delle Entrate ribadisce come la sovvenzione rappresentata sia stata destinata a supportare la gestione ordinaria dell'impresa istante, in quanto destinata a ridurre l'impatto dei costi relativi all'ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia Covid-19. Sotto il profilo contabile, la sovvenzione diretta deve essere qualificata quale contributo in conto esercizio, con conseguente rilevazione nella voce *A.5 - Altri ricavi e proventi* del Conto economico. Sotto il profilo Ires, non inquadrandosi l'istante quale micro-impresa, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 83 e 85 del Tuir, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la suddetta sovvenzione diretta, concorra a tassazione ai fini Ires in funzione della corretta rappresentazione in bilancio. Sotto il profilo Irap, la sovvenzione ricevuta dall'istante concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti Irap ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 446/1997. In ultimo l'Agenzia delle Entrate chiarisce come non sia necessaria, la compilazione del quadro RS in quanto, la sovvenzione, non è riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici quali aiuti di Stato e aiuti "de minimis".

### **INTERPELLO N. 81 DEL 3/02/2021 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO**

L'istante che dichiara di essersi recato nell'anno 2019 all'estero, per iniziare una nuova esperienza lavorativa, inquadrato come dipendente, sta maturando l'idea di fare rientro in Italia

continuando, eventualmente, a collaborare dall'Italia come lavoratore autonomo con la medesima impresa alle cui dipendenze ha lavorato all'estero. L'istante, interessato ad aderire al regime Forfetario, chiede all'Agenzia delle Entrate se ne abbia facoltà. L'Agenzia delle Entrate, ai fini della risposta, esamina quanto dichiarato dall'istante con particolare riferimento al contenuto della lett. d-bis), co. 57, art. 1, L. n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime Forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o, erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi precedenti. La causa ostativa di cui alla lett. d-bis), risponde all'intento di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. L'Agenzia delle Entrate però, evidenzia, come si palesi nel caso in oggetto un particolarità consistente nel rientro in Italia del lavoratore con conseguente residenza fiscale, tale da escludere un'artificiosa trasformazione dell'attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate conferma all'istante la facoltà di aderire al regime Forfetario.

#### **INTERPELLO N. 84 DEL 3/02/2021 – TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE AI LIBERI PROFESSIONISTI**

La Regione istante, con atto dirigenziale, ha approvato l'Avviso per la presentazione della richiesta di un contributo una tantum, cd. "bonus", da parte di esercenti attività libero professionali iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, attività libero professionali iscritti alla gestione separata Inps ai sensi dell'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e residenti nella Regione istante alla medesima data. La Regione istante chiede di sapere se il suddetto bonus, erogato una tantum, rilevi fiscalmente ai fini Irpef per i beneficiari e se, pertanto, sia da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto fini Irpef. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la finalità dell'intervento delle Regione, consistito nell'erogazione di un bonus nella forma di sovvenzione una tantum, è servito per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid19. Date le premesse, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il bonus erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, il bonus economico erogato dalla Regione, non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione.

**INTERPELLO N. 87 DEL 8/02/2021 – INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU DUE UNITÀ IMMOBILIARI C/2 FUNZIONALMENTE AUTONOME**

Tramite il presente interpello, l'istante rappresenta che la moglie è proprietaria di un edificio terra/cielo sito in zona sismica 3, suddiviso in due rustici/deposito posti al piano terra e al piano primo censiti in catasto urbano distintamente con categoria C/2 e funzionalmente autonomi. L'istante rappresenta inoltre di aver ricevuto in comodato dalla moglie il predetto immobile, con la possibilità di effettuare a proprie spese lavori di ristrutturazione senza variazione volumetrica e con cambio di destinazione d'uso in abitazione e autorimessa. Il 29 aprile 2020, è stata presentata la Scia per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione, finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica delle due unità costituenti l'intero immobile, allegando l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente. L'istante pertanto chiede chiarimenti circa la possibilità di poter fruire, per l'intervento descritto, del bonus 110%. L'Agenzia delle Entrate osserva, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, che il co.4 dell'art. 119 del decreto Rilancio, in riferimento agli interventi antisismici, non fa alcun riferimento alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, contrariamente a quanto invece previsto per gli interventi di risparmio energetico. Ciò implica, a parer dell'Agenzia delle Entrate che i predetti interventi antisismici debbano essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Ne deriva che le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto, non costituito in condominio, non sono ammesse al Superbonus però, potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.

## Il Giudice ha sentenziato



Tassazione nei trust	CASSAZIONE ORDINANZA N. 3986/2021	La Cassazione ha stabilito che nei trust non è dovuta l'imposta proporzionale né con riguardo all'atto istitutivo, né con riguardo all'atto di dotazione, ma solo nel momento in cui si ha il trasferimento finale del bene al beneficiario. Tuttavia al momento dell'atto istitutivo è necessario corrispondere imposte ipotecarie e catastali.
Rispetto dei termini di decadenza per notifica delle cartelle di pagamento	C.T.R. DEL LAZIO SENTENZA N. 70/6/2021	La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che il rispetto dei termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento deve essere assicurato anche nei confronti delle società beneficiarie di una scissione parziale, coobbligate insieme alla scissa per i debiti di quest'ultima anteriori alla scissione.
Immatricolazione con frode IVA	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ABRUZZO SENTENZA N. 63/2021	Il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo ha chiarito che è possibile immatricolare un veicolo usato, importato da un altro Stato UE con una frode IVA, sempre che l'acquirente riesca a dimostrare di essere estraneo all'illecito. È possibile sanzionare il comportamento con il ritiro di targhe e documenti.
Doppia sanzione per dichiarazione infedele	CASSAZIONE SENTENZA N. 4439 DEL 14.01.2021	La Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di doppio binario e "ne bis in idem" in ambito tributario. In particolare è legittima la doppia sanzione tributaria e penale, nei confronti di chi presenta una dichiarazione infedele, sempre che sussista una connessione sostanziale e temporale tra i 2 procedimenti e la proporzionalità complessiva della sanzione rispetto al fatto commesso.
Presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi per il curatore del fallimento	CASSAZIONE ORDINANZA N. 5623/2021	La Cassazione ha affermato che in caso di fallimento il curatore è obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva dell'anno solare precedente, al contempo è necessario presentare anche la dichiarazione dei redditi.
Compensi e spese ai fini Irap	CASSAZIONE SENTENZA N. 3448 DEL 11.02.2021	La Cassazione in tema di Irap ha affermato che il valore assoluto dei compensi e delle spese e la reciproca proporzione, non rappresentano elementi decisivi a fondare il presupposto

impositivo della "autonoma organizzazione" in quanto gli stessi possono risentire del valore dell'attività prestata – i compensi – ed esprimere esigenze di mera gestione dell'attività, questo in particolare per le spese alberghiere, di rappresentanza, assicurative, per veicoli strumentali; senza che sia rinvenibile un nesso funzionale allo sviluppo di capacità organizzativa ovvero all'implementazione di un reale apparato organizzativo.

Reato di appropriazione indebita per amministratore condominiale

CASSAZIONE  
SENTENZE  
N. 57383/2018  
N. 6577/2021

La Cassazione ha affermato che l'amministratore compie il reato di appropriazione indebita se destina le somme ricevute dai condòmini a una finalità diversa da quella per cui sono state dai medesimi conferite. Il reato incorre soltanto quando l'amministratore rende proprie tali somme, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri condòmini da lui amministrati.

Reato di dichiarazione fraudolenta

CASSAZIONE  
SENTENZE  
N. 8226  
DEL 2.03.2021

La Cassazione ha affermato che è illegittimo il sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture, nell'ipotesi di cui l'Agenzia abbia sgravato il debito tributario a seguito di sentenza dei giudici tributari favorevole al contribuente.

Indeducibilità dei compensi degli amministratori

CASSAZIONE  
ORDINANZA  
N. 5763/2021

La Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall'assemblea anche se esposti in bilancio poiché ritenendoli invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo, previsti dall'art. 109 del Tuir.

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 12.03.2021 AL 26.03.2021

Lunedì <b>15 Marzo 2021</b>	I contribuenti Iva devono <b>provvedere all'emissione e alla registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio 2021.
Lunedì <b>15 Marzo 2021</b>	Le <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> , associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere <b>all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi</b> e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di febbraio 2021, nel <a href="#">Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997</a> (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì <b>15 Marzo 2021</b>	I Soggetti <b>esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati e soggetti che operano nella <b>grande distribuzione</b> , devono procedere alla <b>registrazione</b> , anche cumulativa, <b>delle operazioni nel mese solare precedente</b> per le quali è stato rilasciato <b>lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale</b> .
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p><b>Ripresa dei versamenti sospesi</b> (<a href="#">Decreto Ristori quater</a>) <b>con scadenza nel mese di dicembre 2020</b> relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (<b>Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020</b>), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019</li> <li>◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di</li> </ul>

---

novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019).

---

Martedì 16 Marzo 2021

**Ripresa dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** (sospensione prevista [dall'articolo 7 del DL 149/2020](#)) relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
  - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
  - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
  - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
  - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

---

Martedì 16 Marzo 2021

**Trasmissione** telematica delle **Certificazioni uniche** da parte dei sostituti d'imposta, relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l'anno 2020 e **consegna** delle CU 2021 agli interessati, mediante invio postale o consegna diretta.

---

Martedì 16 Marzo 2021

**I sostituti d'imposta** devono provvedere alla consegna della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2019 (**Cupe 2021**).

---

Martedì 16 Marzo 2021

Versamento in **unica soluzione del saldo Iva relativa al**

---

---

**periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, **della 1° rata dell'IVA** senza interessi.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le **associazioni di promozione sociale**, le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, devono trasmettere telematicamente **(ancora per il 2020 in via facoltativa) i dati delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, da donatori continuativi** che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e **dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.**

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I **sogetti che erogano mutui agrari e fondiari** comunicano all' Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all'anno 2020.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

**Le imprese assicuratrici** (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell'anno precedente relativi:

- ◆ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto
  - ◆ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.
- 

Martedì **16 Marzo 2021**

Le **forme pensionistiche complementari** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti. Non vanno comunicati,

---

---

	<p>pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I <b>sogetti che emettono fatture relative a spese funebri</b> sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso.</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>Gli <b>asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti</b> a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") sostenute nell'anno precedente dai genitori.</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>I <b>sogetti che erogano rimborsi relativi alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido</b> per comunicare i dati, riferiti a ciascun iscritto all'asilo nido, dei rimborsi delle rette per la frequenza erogati nell'anno precedente con indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>Gli <b>istituti scolastici</b> inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. L'invio della comunicazione <b>è facoltativo per il 2020 e 2021</b> e diventa obbligatorio a partire dal 2022.</p>
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<p>Le <b>università statali e non statali</b> comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2020.</p>

---

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Gli **Iscritti agli Albi professionali dei veterinari**, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet [www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal](http://www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal).

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Gli **amministratori di condominio** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, i dati relativi alle **spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni** di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione del 2020.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento **della tassa per la vidimazione dei libri sociali dovuta per il 2021** in misura forfettaria, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 7085 - **Tassa annuale vidimazione libri sociali**.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per poter fruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, **dal 1° al 31 marzo dell'anno** per il quale si chiede l'agevolazione, devono inviare la **"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**, che è una **sorta di prenotazione delle risorse**, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i **dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato**.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento o**

---

---

altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24**

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di febbraio 2021** relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di febbraio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio).

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente:

- ◆ un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- ◆ un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

devono provvedere al versamento **dell'Imposta sui servizi digitali**, tramite Modello F24 con modalità

---

	telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<b>I sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute operate nel mese di febbraio</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<b>I sostituti d'imposta</b> devono versare <b>l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , con Modello F24 con modalità telematiche
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di febbraio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell'esercizio di impresa.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il <b>versamento delle ritenute</b> operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di <b>febbraio</b> .
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio ( <b>Oicr</b> ) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di <b>febbraio</b> .
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	<b>Banche e Poste italiane Spa</b> devono <b>versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti</b> che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Martedì <b>16 Marzo 2021</b>	Gli <b>enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato</b> tenuti al versamento unitario di

---

imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

---

Martedì **16 Marzo 2021**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di febbraio 2021** relativi a contratti di locazione breve.

---

Giovedì **18 Marzo 2021**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei **versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 febbraio 2021**, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì **22 Marzo 2021**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.

---

Lunedì **22 Marzo 2021**

Termine entro il quale i soggetti possono esercitare **l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali** effettuate nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, utilizzando il modello denominato "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)".

Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve

---

essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo [opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it) oppure inviando un fax al numero 0650762650.

---

Giovedì **25 Marzo 2021**

Gli Operatori intracomunitari con obbligo **mensile**, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi **INTRASTAT**.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.